

Roma, 26 gennaio 2021

Prot. 23/2021/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Ferie e riposi solidali. Orientamenti applicativi***Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo, in allegato, i pareri Aran CFC 43 e CFC 44 con i quali l'Agencia fornisce chiarimenti in merito all'utilizzo dell'istituto delle ferie e riposi solidali disciplinato dall'art. 30 Ccnl Funzioni centrali e Funzioni locali 2016 - 2018 e dall'art. 34 Ccnl Sanità 2016 - 2018.

Nello specifico, l'orientamento CFC 43 ricorda che la cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati, in favore dei lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, è una materia demandata dalla legge (art. 24 D.lgs. 151/2015) alla contrattazione collettiva, che ne deve disciplinare requisiti, condizioni e modalità attuative. **Poiché la disciplina contrattuale non ha indicato un termine massimo di assenza dal servizio correlato alla fruizione di questo istituto l'Aran conferma che non è ravvisabile un limite temporale di assenza.** Le uniche condizioni legittimanti per ottenere il beneficio sono: l'esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti o particolari condizioni di salute (comma 1), ciascuna domanda deve avere durata massima di 30 giorni e può essere reiterata (comma 2), il dipendente deve fruire preventivamente delle ferie e dei riposi ordinari (comma 7), ferie e riposi solidali tornano in disponibilità dell'amministrazione quando cessano le condizioni legittimanti (comma 9).

Inoltre, con l'orientamento CFC 44, l'Aran precisa che **durante la fruizione di ferie e riposi solidali il dipendente matura le ferie ordinarie annualmente spettanti.**

Fraterni saluti,

**Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli**All. Orientamenti Aran CFC43 e CFC44